FIVERS

Energy Report

Ottobre 2026



Indice

1. Capacity Market 2028: nuovi coefficienti di *derating* per gli accumuli e asta fissata al 21 dicembre 3
2. FER X definitivo: pubblicati i bandi per le manifestazioni di interesse della prima procedura competitiva 4
3. MACSE: verso l'asta del 24 novembre 2026 5
4. Decreto-legge n. 157/2026: approvate al Senato le misure su rinnovabili e connessioni 5
5. Emilia-Romagna, correttivi alla legge sulle aree idonee 6
6. Aree idonee, la Lombardia pubblica la mappa: potenziale FER fino a 8,4 GW 7
7. Stazioni elettriche, aree idonee e valutazione paesaggistica: il TAR annulla il diniego della Soprintendenza 7
8. Il TAR Molise rafforza le garanzie per gli operatori del settore FER 7
9. La PAS consolidata non può essere bloccata da un ordine tardivo del Comune 9

1. Capacity Market 2028: nuovi coefficienti di *derating* per gli accumuli e asta fissata al 21 dicembre

Con delibera 14 ottobre 2026, 370/2026/R/eel, ARERA ha espresso parere favorevole sulla proposta di Terna di aggiornamento delle Disposizioni tecniche di funzionamento del mercato della capacità. Con il successivo decreto 16 ottobre 2026, n. 327, il MASE ha approvato le nuove Disposizioni tecniche di funzionamento (c.d. DTF 2), con il relativo Allegato 4, applicabili all'asta del Capacity Market con periodo di consegna 2028.

Il provvedimento aggiorna, in particolare, (i) i coefficienti di derating dei sistemi di accumulo e (ii) il limite di scambio tra l'Area virtuale estera Nord e l'Area Nord. Secondo il Ministero, i dati di Terna evidenziano un rilevante incremento della capacità di accumulo autorizzata o in corso di autorizzazione rispetto ai valori utilizzati nella proposta del 25 giugno 2026.

I nuovi coefficienti per gli accumuli

Per un sistema di accumulo con rapporto energia/potenza pari a 4 ore, la capacità disponibile in probabilità (CDP) riconosciuta ai fini dell'asta è pari a:

- 40% della potenza nominale nelle aree Nord e Centro Nord;
- 51% nell'area Centro Sud;
- 21% nelle aree Sud e Calabria, nonché Sicilia e Sardegna.

Si tratta di valori inferiori sia a quelli della versione approvata ad agosto (secondo le analisi di mercato disponibili), in misura più contenuta nel Centro Sud e più marcata nelle altre aree, sia al coefficiente unico nazionale applicato nell'asta con consegna 2027 (67%). La riduzione più marcata interessa gli accumuli di lunga durata localizzati nell'area Sud e Calabria, per i quali un sistema da 8 ore scende al 29%.

Ambito di applicazione

I nuovi coefficienti si applicano esclusivamente alla capacità di accumulo non presente nella curva di offerta dell'asta 2027 ovvero offerta senza essere selezionata. Alla capacità esistente, a quella già contrattualizzata in precedenti aste e agli accumuli al litio aggiudicatari dell'asta MACSE con consegna 2028 continuano invece ad applicarsi i coefficienti dell'asta 2027.

Limiti di scambio con l'estero e fabbisogno

Il limite di import dall'Area virtuale estera Nord (che comprende Francia, Svizzera, Austria e Slovenia) è fissato in 1.700 MW, valore che, secondo il decreto, riflette analisi più precise delle importazioni registrate nel 2025 nei periodi di maggiore criticità.

Il fabbisogno nazionale di CDP è compreso tra 66,2 GW e 67,8 GW, di cui circa 39,7 GW nell'area Nord.

Calendario

Terna ha reso disponibili la disciplina e le disposizioni tecniche di riferimento e ha fissato l'asta per il periodo di consegna 2028 al **21 dicembre 2026**. Le richieste di partecipazione possono essere presentate, esclusivamente tramite l'apposito portale, **dal 20 ottobre al 3 novembre 2026**.

La revisione dei coefficienti incide direttamente sulla remunerazione attesa dei nuovi BESS che intendono partecipare al Capacity Market, in particolare nel Mezzogiorno e nelle Isole, ossia nelle stesse aree in cui si concentra il fabbisogno MACSE. Ne deriva l'esigenza, per sponsor e finanziatori, di riflettere nei modelli finanziari e nella due diligence il rischio di variazione dei parametri regolatori tra un'asta e l'altra, valutando con attenzione le strategie di partecipazione congiunta o alternativa ai due meccanismi e la relativa allocazione contrattuale del rischio.

2. FER X definitivo: pubblicati i bandi per le manifestazioni di interesse della prima procedura competitiva

Facendo seguito all'approvazione delle Regole operative aggiornate (D.D. MASE 2 ottobre 2026, n. 93, di cui si è dato conto nel nostro precedente Energy Report), il 6 ottobre 2026 il GSE ha pubblicato i bandi per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative alla prima procedura competitiva prevista dal D.M. FER X definitivo (D.M. MASE 18 giugno 2026, n. 194).

I bandi

La prima procedura riguarda gli impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici. Per i soli impianti eolici e fotovoltaici sono previsti anche specifici bandi NZIA (*Net Zero Industry Act*). Sono stati pertanto pubblicati cinque bandi:

- PC_EOL_2026_01 (eolico);
- PC_EOLNZIA_2026_01 (eolico – NZIA);
- PC_FTV_2026_01 (fotovoltaico);
- PC_FTVNZIA_2026_01 (fotovoltaico – NZIA);
- PC_IDR_2026_01 (idroelettrico).

Scadenze

- le manifestazioni di interesse devono essere presentate tramite il Portale FER-X Definitivo **dalle ore 12:00 del 22 ottobre 2026 alle ore 12:00 del 6 novembre 2026**, termine indicato come improrogabile;
- entro le ore 12:00 del 6 novembre 2026 devono essere trasmesse, esclusivamente tramite il Portale Centralizzato delle Garanzie (GIGA), la cauzione provvisoria e la documentazione necessaria a dimostrare la solidità finanziaria del soggetto partecipante;
- entro il termine del periodo di valutazione delle manifestazioni di interesse, fissato al **30 novembre 2026**, deve essere conseguita la relativa qualifica preliminare.

L'idoneità della manifestazione di interesse costituisce condizione necessaria per la partecipazione alla procedura competitiva. Le manifestazioni di interesse incidono, inoltre, sul volume messo a bando, pari al minore tra il contingente di riferimento e la somma delle manifestazioni di interesse idonee, ridotta del 10%. Le finestre per la presentazione delle offerte saranno fissate con i successivi bandi relativi alla procedura competitiva, il cui avvio – in parallelo per il binario ordinario e per quello NZIA – è previsto per dicembre 2026.

La brevità della finestra e il cumulo degli adempimenti (manifestazione di interesse, cauzione provvisoria, documentazione sulla solidità finanziaria e qualifica preliminare) impongono agli operatori di coordinare per tempo i profili autorizzativi, finanziari e di garanzia, anche nei rapporti con gli istituti emittenti. La scelta tra binario ordinario e binario NZIA richiede, inoltre, una verifica preventiva della conformità della catena di fornitura ai requisiti applicabili.

3. MACSE: verso l'asta del 24 novembre 2026

Si avvicina la seconda asta MACSE, con anno di consegna 2029, in programma il **24 novembre 2026**. Come noto, l'asta riguarda un fabbisogno addizionale di 16 GWh, concentrato nelle aree del Centro-Sud, del Sud e delle Isole (con fabbisogno nullo per le aree Nord e Centro Nord), e il premio massimo è stato fissato da ARERA in 27.000 €/MWh-anno (delibera 332/2026/R/eel), a fronte dei 37.000 €/MWh-anno previsti per la prima asta.

Il 20 ottobre 2026 è scaduto il termine per il versamento del deposito cauzionale e per l'inserimento sul portale MACSE delle dichiarazioni di cui all'Allegato 2 della Disciplina. Gli esiti dell'asta – e il confronto con il premio medio di aggiudicazione della prima procedura – costituiranno un parametro di riferimento per il mercato italiano dello storage, anche alla luce della contestuale revisione dei coefficienti di *derating* del Capacity Market (cfr. paragrafo 1).

4. Decreto-legge n. 157/2026: approvate al Senato le misure su rinnovabili e connessioni

Il 15 ottobre 2026 il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 157/2026 (c.d. "*DL Carburanti*"). Il testo passa ora all'esame della Camera dei Deputati per la conversione definitiva, che, secondo quanto riportato, dovrà intervenire entro il 9 novembre 2026, pena la decadenza del decreto.

Nel corso dell'esame parlamentare il provvedimento, originariamente dedicato ai carburanti e alle attività estrattive, è stato integrato con disposizioni di interesse per il settore delle rinnovabili. Tra queste, secondo le informazioni disponibili:

- costi di connessione: è affidato ad ARERA il compito di rivedere la quota di potenza applicata nelle pratiche di connessione, con l'obiettivo di ridurre i costi sostenuti per l'aumento della potenza di connessione; la definizione dei parametri operativi è rimessa ai successivi provvedimenti dell'Autorità;
- zone tampone dei siti UNESCO: è intervenuta una modifica, introdotta nel corso dell'esame al Senato, dei vincoli applicabili agli impianti FER nelle c.d. *buffer zone* dei siti UNESCO, nel senso di rendere ammissibili le installazioni nel rispetto delle procedure autorizzative previste.

In attesa della conversione definitiva e della pubblicazione del testo coordinato in Gazzetta Ufficiale, la portata effettiva delle nuove disposizioni dovrà essere verificata sul testo finale, anche in ragione del fatto che i dettagli delle modifiche approvate non risultano ancora resi pubblici in forma definitiva. Ci riserviamo di tornare sul tema nella prossima edizione dell'Energy Report.

5. Emilia-Romagna, correttivi alla legge sulle aree idonee

L'Emilia-Romagna interviene nuovamente sulla disciplina delle aree idonee per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, apportando una serie di correttivi alla legge regionale 29 maggio 2026, n. 5.

Il progetto di legge n. 3299, licenziato dalla Commissione "Territorio, Ambiente, Mobilità" il 14 ottobre 2026 e successivamente approvato dall'Assemblea legislativa, modifica alcuni dei profili più significativi della normativa regionale, con l'obiettivo di coordinarla maggiormente con il quadro statale delineato dal decreto legislativo n. 190/2024.

La modifica più rilevante riguarda l'utilizzo della superficie agricola.

La legge regionale n. 5/2026 prevedeva un limite massimo complessivo pari all'1,5% della superficie agricola utilizzata regionale e, per ciascun Comune, un limite pari al 2,5% della SAU comunale, derogabile in aumento mediante deliberazione comunale. Trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del raggiungimento delle soglie, le nuove istanze avrebbero dovuto essere dichiarate improcedibili, salve le procedure già in corso e quelle relative agli impianti intestati a comunità energetiche rinnovabili.

Il nuovo testo sostituisce tale meccanismo. In primo luogo, stabilisce che le aree agricole qualificate come idonee non possano essere inferiori allo 0,8% né superiori all'1,5% della SAU regionale, determinata con riferimento al 2020.

Soprattutto, il raggiungimento delle soglie non determina più l'improcedibilità delle nuove domande. Decorsi sessanta giorni dalla relativa pubblicazione sul sito della Regione:

- le aree agricole interessate perdono la qualifica di aree idonee;
- non trovano più applicazione le semplificazioni amministrative previste dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo n. 190/2024;
- i procedimenti possono comunque proseguire secondo il regime ordinario.

6. Aree idonee, la Lombardia pubblica la mappa: potenziale FER fino a 8,4 GW

La Regione Lombardia ha approvato la mappatura digitale delle aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dando attuazione alla legge regionale n. 10/2026. La mappa permette di individuare le aree potenzialmente idonee e di verificarne la sovrapposizione con i principali vincoli paesaggistici e ambientali.

Sulla base delle superfici censite, la Regione stima un potenziale fotovoltaico installabile compreso tra circa **5,5 e 8,4 GW**.

Particolare rilievo assume il monitoraggio dei progetti in area agricola. La disciplina lombarda prevede infatti specifici limiti all'occupazione della superficie agricola utilizzata a livello regionale, provinciale e comunale. I dati relativi alle PAS e alle Autorizzazioni Uniche concluse positivamente alimenteranno il visualizzatore, che dovrà indicare la SAU occupata e quella ancora disponibile.

7. Stazioni elettriche, aree idonee e valutazione paesaggistica: il TAR annulla il diniego della Soprintendenza

Il TAR Piemonte, con sentenza n. 1910 del 29 settembre 2026, ha sancito due principi di rilevante interesse.

Da un lato, ha riconosciuto che una stazione elettrica di trasformazione può essere assimilata a un **impianto industriale**, in considerazione della sua stabile integrazione nel ciclo industriale dell'energia. Ne consegue che le aree agricole poste in prossimità di tale infrastruttura possono assumere rilevanza ai fini della qualificazione come **aree idonee ex lege.**

In secondo luogo, la presenza di una stazione elettrica esistente deve essere adeguatamente considerata nell'ambito della valutazione paesaggistica, quale elemento indicativo del grado di antropizzazione del territorio. Su tali basi, il TAR ha **annullato i pareri paesaggistici negativi della Soprintendenza per difetto di istruttoria e motivazione**, rilevando che l'Amministrazione aveva valutato l'intervento rispetto a un contesto sostanzialmente considerato come incontaminato, senza tenere adeguatamente conto dell'impatto della preesistente infrastruttura elettrica.

8. Il TAR Molise rafforza le garanzie per gli operatori del settore FER

Con la sentenza n. 397/2026, il TAR Molise ha accolto parzialmente il ricorso proposto da un operatore contro il diniego dell'autorizzazione unica per un impianto agrivoltaico, annullando il diniego regionale, il preavviso

di rigetto e i pareri negativi della Soprintendenza. La pronuncia consolida alcuni principi di particolare interesse per gli operatori privati del settore FER.

- **Assenza di un potere di veto della Soprintendenza.** Anche in presenza di interessi paesaggistici, il parere negativo della Soprintendenza non può essere recepito automaticamente come vincolante. Esso costituisce un dissenso qualificato da valutare nell'ambito della conferenza di servizi, attraverso un'effettiva ponderazione delle posizioni prevalenti e di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti.
- **Necessità di un bilanciamento effettivo tra tutela paesaggistica e sviluppo delle FER.** L'interesse paesaggistico non gode di una prevalenza assoluta rispetto alla produzione di energia rinnovabile. Quest'ultima costituisce un'attività di interesse pubblico, funzionale alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile, e deve pertanto essere adeguatamente considerata dall'amministrazione procedente.
- **Compatibilità degli impianti FER con le aree agricole.** La destinazione agricola del sito non è, di per sé, ostativa alla realizzazione di un impianto FER. Tale principio assume particolare rilievo per gli impianti agrivoltaici, nei quali la produzione energetica è concepita in combinazione con la prosecuzione dell'attività agricola.
- **Rilevanza della mancata classificazione dell'area come "non idonea".** Qualora l'impianto sia localizzato in un'area agricola non espressamente qualificata come non idonea, un eventuale diniego deve essere sorretto da una motivazione particolarmente rigorosa e puntuale. La sola circostanza che l'area non sia classificata come "idonea" non è sufficiente a impedire l'autorizzazione del progetto.
- **Valorizzazione della natura agrivoltaica del progetto.** L'amministrazione e la Soprintendenza devono esaminare concretamente le caratteristiche agrivoltaiche dell'intervento e non possono assimilarlo, senza un'adeguata istruttoria, a un impianto fotovoltaico tradizionale.
- **Limiti alla valutazione dell'effetto cumulo.** Ai fini della valutazione del reale impatto percettivo, possono essere considerati soltanto gli impianti limitrofi già esistenti o approvati. Non è invece legittimo fondare il diniego su altri progetti ancora in fase di valutazione, il cui numero, dimensione ed effettivo impatto siano incerti. Diversamente, la mera pendenza di ulteriori procedimenti potrebbe essere utilizzata per rinviare o impedire indefinitamente l'autorizzazione di un progetto.
- **Tutela della partecipazione procedimentale.** In presenza di osservazioni presentate dall'operatore a seguito del preavviso di rigetto, l'amministrazione deve dimostrare di averle effettivamente considerate. Il semplice rinvio ai pareri degli enti coinvolti, senza un'autonoma valutazione delle controdeduzioni del proponente, determina un vizio istruttorio e motivazionale.

- **Maggiore rigore nell’esame dei profili archeologici.** La presenza generica di rinvenimenti o potenzialità archeologiche non è sufficiente a dimostrare l’incompatibilità del progetto. L’amministrazione deve individuare l’interferenza concreta con beni culturali e motivare puntualmente le ragioni ostative, valutando anche eventuali prescrizioni che consentano di rendere compatibile l’intervento.

9. La PAS consolidata non può essere bloccata da un ordine tardivo del Comune

Con la sentenza n. 423/2026, il TAR Molise ha accolto il ricorso di una società titolare di un progetto fotovoltaico, annullando il provvedimento con cui un Comune aveva vietato l’avvio dei lavori diversi mesi dopo la presentazione della PAS.

Il TAR ha chiarito che, decorso il termine di 30 giorni senza che il Comune abbia esercitato il potere inibitorio o convocato la conferenza di servizi**,** la PAS si consolida e si forma un vero e proprio titolo abilitativo tacito. Dopo tale momento, l’amministrazione non può adottare un semplice ordine di non eseguire i lavori: eventuali valutazioni successive devono essere effettuate attraverso gli strumenti e nel rispetto delle condizioni proprie dell’**autotutela amministrativa**.

Nel caso esaminato, il Collegio valorizza anche la tutela dell’**affidamento dell’operatore**, rilevando che la società aveva sostenuto circa 900 mila euro di costi per procedere alla realizzazione del progetto e all’acquisizione delle aree.

La pronuncia contiene inoltre un passaggio significativo sul tema delle **aree non idonee agli impianti FER**. Il TAR ribadisce che la mera presenza di un vincolo paesaggistico non determina automaticamente la non idoneità del sito: l’individuazione delle aree non idonee richiede una valutazione specifica e non può trasformarsi in un divieto generalizzato all'installazione di impianti rinnovabili. Nel caso concreto, la mera inclusione dell’area nel piano paesaggistico di area vasta non è stata quindi ritenuta sufficiente a dimostrarne la non idoneità.

A CURA DI:



Sergio Fienga
Partner
sergio.fienga@5rs.it



Maria Teresa Solaro
Partner
mariateresa.solaro@5rs.it



Jaime Guiso Gallisai
Senior Associate
jaime.guiso@5rs.it



Marco Balzano
Associate
marco.balzano@5rs.it